




CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0008867 - 23/08/2011 - USCITA
Allegati : 0



FM/COO: me

Roma,

23 AGO 2011

Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di CREMONA
Via Palestro 66
26100 Cremona (CR)

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 226/2011 _ tariffa professionale _ valore della pratica per il calcolo dei compensi per assistenza tributaria secondo grado di giudizio

Con riferimento al quesito posto il 7 luglio 2011, con il quale si chiedono chiarimenti in merito alla corretta determinazione del valore della pratica nel caso in cui sia stato redatto l'appello alla sentenza di primo grado di giudizio nel quale era stato parzialmente accolto il ricorso avverso l'avviso di accertamento, si osserva quanto segue.

L'art. 47, comma 3, lettera f) della nuova tariffa professionale (DM 2 settembre 2010, n. 169) prevede che nel caso in cui siano stati predisposti ricorsi, appelli o memorie alle commissioni tributarie, il valore della pratica debba essere individuato *"in base all'importo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso"*¹.

L'assistenza tributaria non solo può essere fatturata per ogni avviso di accertamento ricevuto, ma anche per ogni grado di giudizio in cui viene resa. Si ritiene, pertanto, che per determinare il valore della pratica si debba far riferimento al valore *"dell'atto impugnato o in contestazione"* nello specifico grado di giudizio. Ne deriva che nel caso posto alla nostra attenzione il valore della pratica va individuato in base a quanto risulta dalla sentenza impugnata.

Con i migliori saluti

Il Direttore Generale f.f.
Francesca Maione

¹ La previsione in oggetto riproduce sostanzialmente quanto previsto nella formulazione dell'art. 47, comma 3, lettera e) delle precedenti tariffe. Il termine "sanzioni" oggi previsto ricomprende infatti le *"pene pecuniarie, soprattasse, multe, penali"* previsti nelle previgenti tariffe.